



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

UFFICIO VII – Prodotti Fitosanitari

Decreto

Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, per l'impiego su pomodoro e melanzana in campo e serra, con azione fitoregolatore allegante, del prodotto fitosanitario Allegante 36c Tipo B contenente la sostanza attiva acido betanaftossiacetico.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica ed in particolare l'art. 53 concernente "situazioni di emergenza fitosanitaria";

VISTA la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

VISTA la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'articolo 119 recante "Autorizzazioni";

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente “Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183”

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente “Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi”, e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

VISTE le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria, inoltrate da alcune Associazioni di categoria, con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva acido betanaftossiacetico ritenuta indispensabile come fitoregolatore allegante sulle colture di pomodoro e melanzana in campo ed in serra;

VISTA la richiesta presentata dall’Impresa L. Gobbi Srl, con sede legali in Genova, via B. Bosco, 57, diretta ad ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio per situazioni di emergenza fitosanitaria, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1 del Reg. 1107/2009, del prodotto fitosanitario Allegante 4,5% - 36c SOLANACEE, successivamente ri-denominato Allegante 36c Tipo B, contenente la sostanza attiva acido betanaftossiacetico;

RICHIESTI i pareri al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed al Ministero dello Sviluppo Economico, in data 30 giugno 2014;

VISTA la nota in pari data e la successiva del 7 novembre 2014 con la quale il Ministero delle Politiche Agricole, segnala la necessità dell’utilizzo della sostanza attiva acido betanaftossiacetico nelle sole Regioni Lazio, Puglia, Sardegna, Sicilia, Liguria, Campania, Calabria e Veneto;

ACQUISITI per via telematica i pareri dei componenti della Commissione Consultiva, di cui all’articolo 20 del D.lgs 17 marzo 1995, n. 194;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente “Rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio”.

DECRETA

A decorrere dal 1 dicembre 2014 e per un periodo massimo di 120 giorni, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l’Impresa L. Gobbi Srl, con sede legale in Genova, via B. Bosco, 57, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario Allegante 36c Tipo B, a base della sostanza attiva acido betanaftossiacetico, per l’impiego come fitoregolatore allegante sulle colture di pomodoro e melanzana in campo ed in serra.

L’uso del prodotto è consentito nelle sole Regioni Lazio, Puglia, Sardegna, Sicilia, Liguria, Campania, Calabria e per la sola Regione Veneto l’utilizzo è consentito a partire dal 1° giugno 2015.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 5 – 25 – 100 – 300; L 1.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell’Impresa:

L. Gobbi Srl – Campo Ligure (GE).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15991.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto gli allegati fac-simile delle etichette con le quali il prodotto dovrà essere immesso in commercio.


Il presente decreto sarà pubblicato nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione “Normativa”, e comunicato all’Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione “Banca dati”.

Roma, li

28 NOV. 2014

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Giuseppe RUOCCO



Allegante 36c[®] Tipo B

FITOREGOLATORE ALLEGANTE LIQUIDO

COMPOSIZIONE
 β-NOA (Acido β-naftossiacetico) puro g 4,5 (50,4 g/l)
 Coformulanti q.b.a g 100,0



L. Gobbi S.r.l.
 Via B. Bosco 57 16121 Genova
 Tel. 010920395

**ATTENZIONE:
 MANIPOLARE CON
 PRUDENZA**

Stabilimento di produzione:
L. Gobbi S.r.l. - Campo Ligure (GE)

Registrazione del Ministero della Salute
 N° del

PARTITA N.
 Contenuto netto:
5-25-100-300 ml 1 L

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi nell'animale da esperimento depressione del SNC, bradicardia e dispnea. Irritazione oculare e sensibilizzazione cutanea. Terapia sintomatica.

CARATTERISTICHE

Allegante 36c Tipo B è un fitoregolatore ad azione specifica come allegante per pomodoro e melanzana. Esplica un'azione diretta sugli organi della riproduzione, stimolando i processi che determinano la fecondazione e favorendo lo sviluppo dell'ovario. Inoltre, manifesta un'attività anche sulle prime fasi evolutive dei frutticini, favorendo un rapido svolgimento dei processi, un evidenziamento più marcato dei caratteri ed un sensibile anticipo della maturazione dei frutti.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Trattamento sui fiori (Tipo B) Allegante: allega tutti i fiori.

Pomodoro e Melanzana (*):

Dose: 5 ml per 1 litro di acqua.

Sulle varietà ibride impiegare 1-2,5 ml di prodotto per 1 litro di acqua.

Irrorare con un getto molto nebulizzato i grappoli di fiori quando siano aperti. Il trattamento deve essere diretto, per quanto possibile, verso l'interno dei fiori, in modo da bagnarli bene, cercando di localizzarlo alle sole infiorescenze. In pari modo trattare i fiori che si formano successivamente.

Avvertenze: Effettuare il trattamento al mattino o alla sera, evitando comunque le ore più calde della giornata. Con temperature ambientali superiori a 25°C diminuire la dose del 10%.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto si impiega da solo.

Intervallo di sicurezza: pomodoro e melanzana 7 giorni

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

® Marchio registrato della E. Gerlach GmbH - Germania

Etichetta autorizzata dal **ETI DIC. 2014** al **13 0 MAR. 2015** ai sensi dell'art. 53 del Reg (UE) 1107/2009, con decreto del **28 NOV. 2014**

(*) L'impiego del prodotto sulle colture di pomodoro e melanzana è consentito nelle seguenti regioni: Regioni Lazio, Puglia, Sardegna, Sicilia, Liguria, Campania, Calabria.

Per la sola Regione Veneto l'uso è consentito dal **1 giugno 2015**.